



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

### **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 04/33 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 147

del 23 aprile 2021

Prot. Gen. n. 32506

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

#### **- PRESO ATTO:**

- della nota n.31213 datata 20 aprile 2021, con cui un pubblico esercizio chiede l'interdizione veicolare in via Calisse nel tratto compreso tra il civico 117 e l'intersezione con via R. Mori, al fine di occupare suolo pubblico con tavoli e sedie;
- della nota n.32007 datata 22 aprile 2021, con cui l'Amministrazione comunale, nella persona dell'Assessore al Commercio del Comune di Civitavecchia, indica che risulta possibile realizzare degli stalli di sosta sul lato mare del tratto di via Calisse compreso tra il civico 107/a e via R. Mori;
- **CONSIDERATO** quanto sopra detto, al fine di regolamentare la circolazione stradale, con particolare riguardo alle soste, si procede ad istituire la disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24, sul lato monte della carreggiata di via Calisse compresa tra il civico 109/a e via R. Mori (intero lato dell'aiuola ivi presente), istituendo, nel contempo stalli di sosta di tipo parallelo all'asse stradale sul lato mare, della medesima carreggiata, nel tratto compreso tra il civico 107/a e via R. Mori, ad esclusione dell'accesso carrabile posto al civico 113, che dovrà rimanere libero, al fine di garantire il transito ai titolari dell'accesso stesso;

- **RITENUTO**, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione veicolare e pedonale;

#### **- VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

### **ORDINA:**

#### **A partire dalla data di posizionamento della segnaletica stradale:**

#### **1. in VIA CALISSE, lato monte della carreggiata compresa tra il civico 109/a e via R. Mori:**

- l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione e validità 0-24, mediante l'apposizione della segnaletica verticale di cui alla Fig.II 74 art.120 e del Modello II 3/a e 6/m art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

2. in **VIA CALISSE**, lato mare della carreggiata compresa tra il civico 107/a e via R. Mori (mt.5,00 dall'intersezione):
- l'istituzione di stalli di sosta del tipo parallelo all'asse stradale ad esclusione del passo carrabile presente al civico 113, ai cui titolari dovrà essere garantito il libero transito all'accesso carrabile stesso.

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - a. alla Soc, C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
  - b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*